



DECRETO RETTORALE N. 174

Prot. n. 68474

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario. (GU n. 10 del 14-1-2011 – Suppl. Ordinario n.11);
- VISTO il Decreto del Rettore del 8.5.2007 n. 29, con il quale è stato costituito il “Centro Interdipartimentale di ricerca sulle Malattie Rare del Polmone” ed il successivo Decreto n. 33 del 17.7.2007, con il quale è stato emanato il Regolamento di funzionamento del suddetto Centro di Ricerca;
- VISTO lo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia;
- VISTA la necessità di aggiornare le denominazioni dei nuovi Dipartimenti;

DECRETA

Articolo 1 – Modifiche al Regolamento del “Centro Interdipartimentale di ricerca sulle Malattie Rare del Polmone”

Il Regolamento del “Centro Interdipartimentale di ricerca sulle Malattie Rare del Polmone” è modificato come da allegato al presente Decreto.

Art. 2 –

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno stesso. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all’Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

Modena, li 23.05.2017

IL RETTORE
(F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO)

ALLEGATO “A” AL DECRETO RETTORALE N. 174 DEL 23.05.2017 (PROT. 68474)

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE MALATTIE RARE DEL POLMONE

(Emanato con D.R. n. 33 del 17.7.2007

Modificato con D.R. n. 13 del 13/2/2009

Modificato con D.R. n. 174 del 23.05.2017)

Articolo 1. Istituzione e sede

È istituito presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il “Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Malattie Rare del Polmone”, di seguito denominato “Centro”. Il Centro ha sede presso la Sezione di Malattie dell'Apparato Respiratorio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Materno -Infantili e dell'Adulto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Articolo 2. Finalità

Il Centro ha le seguenti finalità istituzionali:

- 1. promuovere la ricerca clinica e di base sulle malattie rare del polmone;*
- 2. ideare e condurre protocolli diagnostici, terapeutici ed assistenziali per le malattie rare del polmone;*
- 3. sviluppare la formazione universitaria e post-universitaria multidisciplinare nel campo delle malattie rare del polmone.*

Articolo 3. Regime amministrativo contabile

Il Centro è privo di autonomia amministrativa e di spesa; in materia di regime amministrativo-contabile si fa riferimento a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 febbraio 2007, relativa all'istituzione del Centro.

Articolo 4. Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;*
- b) il Consiglio;*
- c) il Comitato Scientifico.*

Articolo 5. Direttore del Centro

Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i Professori di prima fascia componenti il Consiglio del Centro, è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

In caso di indisponibilità di Professori di ruolo di prima fascia può essere eletto Direttore del Centro un professore di seconda fascia.

Per quanto concerne le modalità di elezione ed il regime di compatibilità, si fa rinvio a quanto previsto in materia dall'art. 47 Statuto e dagli artt. 117, 118 e 119 del Regolamento Generale di Ateneo, questi ultimi in quanto compatibili con lo Statuto di Ateneo e ove applicabili.

In caso di dimissioni del Direttore, di suo trasferimento ad altra Università o di altro impedimento definitivo, il Decano del Consiglio convoca, entro quindici giorni dall'evento, il corpo elettorale, nel rispetto dell'art. 117 del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 6. Compiti del Direttore

Il Direttore del Centro:

- 1. ha la rappresentanza del Centro e tiene i rapporti con gli organi accademici;*
- 2. assume per conto del Centro tutti gli impegni, compatibilmente con il grado di autonomia amministrativo-contabile del Centro;*
- 3. convoca il Consiglio del Centro e lo presiede, curando l'attuazione delle delibere;*
- 4. designa, nell'ambito dei professori di ruolo componenti il Consiglio del Centro, un vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo, dandone comunicazione al Rettore cui spetta il potere di nomina;*
- 5. predispose annualmente una relazione sui risultati delle attività del Centro e, previa approvazione del Consiglio del Centro, la trasmette al Nucleo di Valutazione di Ateneo ed al Consiglio di Amministrazione;*
- 6. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti vigenti nell'ambito delle attività del Centro;*
- 7. predispose la relazione previsionale/il bilancio preventivo ed una relazione consuntiva/il bilancio consuntivo, nei tempi previsti dalla vigente normativa, allegandovi una relazione illustrativa, li sottopone all'approvazione del Consiglio del Centro e li trasmette al Consiglio di Amministrazione e ai Dipartimenti interessati;*
- 8. adempie tutti gli altri compiti non espressamente previsti dal presente regolamento che sono demandati dalla legge, dagli statuti e dai regolamenti.*

Articolo 7. Consiglio del Centro

a) Il Consiglio del Centro è composto da:

- 1. il Direttore che lo presiede;*
- 2. un rappresentante, professore di ruolo o ricercatore, per ciascuno dei Dipartimenti che partecipano al Centro, designato dai rispettivi Consigli di Dipartimento;*
- 3. un rappresentante del personale tecnico amministrativo del Centro, eletto secondo i limiti e le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo per l'elezione dei rappresentanti del personale nei Consigli di Dipartimento.*

Il Segretario del Consiglio, con funzioni di verbalizzante, è nominato dal Consiglio stesso tra i suoi membri, nella prima seduta utile, e resta in carica per il triennio accademico. In caso di attribuzione della piena autonomia al Centro, il Segretario Amministrativo fa parte di diritto del Consiglio e svolge le funzioni di verbalizzante, senza diritto di voto.

[All'atto dell'approvazione del presente Regolamento,] i Dipartimenti partecipanti al Centro e che, di conseguenza, sono rappresentati nel Consiglio del Centro, sono i seguenti:

- Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa;*
- Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica;*
- Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze;*
- Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno Infantili e dell'Adulto;*

b) Nuove partecipazioni e rinunce.

I Dipartimenti interessati a partecipare al Centro possono, a tal fine, inviare al Rettore e, per conoscenza, al Direttore del Centro, apposita richiesta, approvata dal Consiglio di Dipartimento e motivata da esigenze di ricerca.

Sulla richiesta di partecipazione deliberano il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Consiglio del Centro.

I Dipartimenti partecipanti, con specifiche delibere dei loro Consigli, possono rinunciare alla loro partecipazione inviando apposita comunicazione scritta indirizzata al Rettore ed al Direttore del Centro.

c) Nomine e decorrenze:

- 1. I componenti del Consiglio del Centro restano in carica per tre anni accademici.*
- 2. Nel caso di dimissioni, trasferimento o altro impedimento definitivo di un componente del Consiglio, il Direttore del Centro provvede entro quindici giorni a dar corso agli adempimenti ai fini della sua sostituzione ed il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del mandato del Consiglio.*

d) Riunioni:

- 1. Il Consiglio è convocato dal Direttore con comunicazione scritta dell'ordine del giorno, inviata tramite il servizio universitario di posta interna ovvero posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali la convocazione può essere inviata mediante telefax o posta elettronica, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.*
- 2. Per la validità delle riunioni si applica l'art. 48 dello Statuto.*
- 3. Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti, in caso di parità di voti prevale quello del Direttore.*
- 4. Non sono ammesse deleghe da parte dei componenti del Consiglio.*
- 5. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte ogni anno: in particolare, per discutere ed approvare i piani di sviluppo, per discutere ed approvare rispettivamente la relazione previsionale/bilancio preventivo e la relazione consuntiva/bilancio consuntivo sulla gestione dei fondi.*
- 6. Il Consiglio è inoltre convocato ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.*

Articolo 8. Attribuzioni del Consiglio del Centro

Il Consiglio del Centro:

- 1. detta criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Centro per le sue attività e per l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;*
- 2. delibera, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il Regolamento del Centro e le sue modifiche;*
- 3. approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza nei limiti fissati per i Dipartimenti, compatibilmente con il grado di autonomia amministrativo-contabile del Centro, ed esprime il proprio parere per quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione;*
- 4. elegge il Direttore secondo i limiti e le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento e dall'art. 157 del Regolamento Generale di Ateneo;*

5. *approva la relazione previsionale/il bilancio preventivo e la relazione consuntiva/il bilancio consuntivo predisposti annualmente dal Direttore entro i termini previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;*
6. *esprime parere e delibera sugli argomenti di cui sia investito dal Direttore;*
7. *esprime parere sulle richieste di partecipazione dei Dipartimenti al Centro ed adotta le conseguenti deliberazioni in caso di rinuncia degli stessi alla partecipazione al Centro;*
8. *per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, il Consiglio del Centro esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.*

Articolo 9. Verbali

Delle riunioni del Consiglio del Centro dovrà essere redatto regolare verbale. I verbali sono resi pubblici mediante affissione alla bacheca del Centro e tramite pubblicazione sul sito Internet del Centro.

Articolo 10. Comitato Scientifico del Centro

È costituito un Comitato Scientifico, con funzioni consultive e di orientamento relativamente alle iniziative e ai programmi di ricerca del Centro.

Il Comitato Scientifico è composto da professori di ruolo e ricercatori aderenti al Centro fino ad un massimo di dieci membri; i componenti sono nominati dal Consiglio del Centro e restano in carica per un triennio accademico. Il Comitato Scientifico può cooptare come membri personalità scientifiche nazionali ed internazionali ed esperti nel settore specifico.

Articolo 11. Risorse finanziarie

1. *Il Centro opera con finanziamenti provenienti dai Dipartimenti partecipanti, ed eventualmente dall'Ateneo, da Enti pubblici e da privati.*
2. *Gli utili provenienti da attività per conto terzi (convenzioni, contratti, prestazioni a pagamento) sono utilizzati per contribuire alle spese di gestione e sviluppo del Centro, nell'interesse generale del medesimo.*

Articolo 12. Durata del Centro

Il Centro è costituito con durata triennale, a decorrere dalla nomina del Direttore. Allo scadere del termine di durata triennale, gli organi del Centro potranno presentare domanda motivata di ricostituzione, che dovrà essere approvata dagli organi accademici sulla base di una relazione scientifica a conclusione del primo periodo di attività del Centro e dalla presentazione del nuovo programma di attività di ricerca.

Articolo 13. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni dello Statuto di Ateneo e, in quanto applicabili, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, compatibilmente con il grado di autonomia amministrativo-contabile del Centro.